



Fondi rischi Legge di stabilità 2014 - "Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi"

DESCRIZIONE DELLA MISURA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi). Con decreto 3 gennaio 2017 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale. Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande. Con decreto direttoriale 20 luglio 2017 sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda per le operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero ha concesso a Finpromoter un contributo complessivo di euro 2.812.600,00 finalizzato alla costituzione di un fondo rischi da utilizzare esclusivamente per concessione di garanzia, anche in operazioni di portafoglio, nei limiti di quanto previsto dalla normativa precedentemente richiamata.
SOGGETTI AMMISSIBILI	Sono soggetti ammissibili le PMI operanti in tutti i settori di attività economica. Le PMI non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura:
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO	Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia e anche nell'ambito di operazioni di portafoglio, devono essere presentate, unitamente alla documentazione obbligatoria richiesta su apposita modulistica predisposta da Finpromoter.
AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA	Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti: Regolamento (UE) n. 1407/2013, Regolamento (UE) n. 1408/2013 e Regolamento (UE) n. 717/2014. Come previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale 3 gennaio 2017, per la determinazione dell'intensità dell'aiuto è applicato il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 (di cui infra alla sezione normativa). Ai fini della trasparenza e del cumulo di agevolazioni individuali, tutti i soggetti gestori di fondi pubblici sono obbligati a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2017 (G.U. n. 175 del 28.07.2017), tutti gli aiuti individuali concessi, indicando anche i beneficiari. La concessione della garanzia sul finanziamento richiesto sarà pertanto resa pubblica sul RNA. In aggiunta, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni", stabilisce l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Ai sensi della Delibera ANAC n. 1134, con riferimento alla gestione delle risorse di cui alla Legge di Stabilità 2014, Fin.Promo.Ter. rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, in quanto ente di diritto privato che svolge attività di interesse pubblico. Di conseguenza è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza previsti